



# Comune di Vinadio

PROVINCIA DI CN

## **DETERMINAZIONE SERVIZIO VIGILANZA - TRIBUTI N. 135 DEL 30/03/2026**

### **OGGETTO:**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI VINADIO, CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, CON AFFIDAMENTO DIRETTO COME DISCIPLINATA DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COSI' COME MODIFICATO ED IMPLEMENTATO DAL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CODICE C.I.G.: BB0E5A570B**

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno trenta nel proprio ufficio,

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA - TRIBUTI**

IN CONFORMITA' con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Comunale con delibera del 24 dicembre 2010, n. 101 - Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 29/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2026, pluriennale 2026/2028 e la deliberazione n. 19 del 28/07/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028;

VISTI - il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25.07.2016; - l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (per impegno di spesa) - l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (per liquidazione di spesa) - l'attestazione di regolarità contabile rilasciata dal responsabile del servizio finanziario relativamente all'esistenza della copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; - il D.lgs. 267/2000; - il D.Lgs. 78/2009 art. 9, convertito in legge 102/2009 e vista la deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 15/12/2009.

PRESA visione dei Decreti con i quali il Sindaco ha attribuito a ciascun dipendente responsabile dei vari servizi comunali le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

RISCONTRATO inoltre, che il vigente Regolamento di Contabilità stabilisce anche alcune procedure da rispettare in ordine alle modalità contabili ed operative relative sia agli accertamenti ed agli impegni sia organizzative per quanto attiene le tempistiche di liquidazione dei pagamenti da trasmettere da parte dei responsabili dei servizi al settore finanziario dell'Ente; VISTO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, Comma 4, Tuel - D.Lgs 267/2000);

Premesso che

- con determinazione del Responsabile n°407 del 31/12/2023 venivano affidati i servizi in oggetto.

- da tale data il servizio è stato svolto dalla Cesfil S.R.L. Via Casati, 89/A 20862 Arcore con piena soddisfazione dell'Ente con puntuale e precisa rendicontazione e in perfetta aderenza alle previsioni contenute nel capitolato d'oneri e della proposta tecnica da questa presentata;

Visto

- il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, che prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere eccezionale, di procedere all'affidamento del contraente uscente *“in considerazione della particolare struttura del mercato ....., tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”*;

Ravvisato che

- Cesfil ha attualmente in corso di espletamento il servizio di riscossione coattiva dell'IMU, della Tari e di altre entrate patrimoniali e deve portare a compimento l'attività di riscossione coattiva degli insoluti dei tributi gestiti, derivanti da liste già consegnate dal Comune;
- l'eventuale frazionamento delle attività di gestione straordinaria e coattiva delle entrate afferente alla medesima fattispecie, così come l'utilizzo di procedure gestionali differenti da quelle attualmente in uso anche agli uffici e ai contribuenti per gli adempimenti di competenza, determinerebbe notevoli disguidi nei confronti dell'utenza, oltre che una chiara duplicazione dei costi, laddove l'Ente si dovesse trovare nella condizione di dovere espletare una nuova procedura di gara, che potrebbe definire la presenza di due distinti soggetti gestori di fatto di medesime attività. Una tale eventualità determinerebbe ripercussioni negative nella gestione, oltre che la corresponsione di oneri doppi da parte dell'Amministrazione, derivanti dalla auspicabile attivazione di medesime procedure esecutive nei confronti dello stesso soggetto passivo da parte di due distinti attori coinvolti;
- l'utilizzo degli archivi informatici di Cesfil fruibili in modalità web da parte della collettività, rappresenta un elemento di sicuro vantaggio per la gestione essendo il sistema perfettamente aderente alla realtà odierna e costantemente adoperato da diversi utenti ai fini della presentazione delle denunce e per altre funzionalità ivi presenti, e comunque tale da determinare un elevato grado di soddisfazione da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo di riscossione;
- l'attivazione di una eventuale procedura di gara per l'affidamento del servizio di quo, in luogo comunque di un obbligo al completamento delle attività già avviate per la Cesfil vedrebbe sicuramente la sovrapposizione di competenze da parte di due distinti soggetti, di difficile convivenza e ad ogni modo con concreti rischi legati alla limitazione dell'operatività da parte di entrambi gli attori coinvolti;
- a seguito di contatti intercorsi con la Cesfil al fine di potere riscontrare la eventuale disponibilità della stessa Ditta all'espletamento dell'incarico in oggetto, questa si è resa disponibile ad eseguire le attività alle condizioni della proposta allegata;
- non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura, giacché tutto ciò che è presente ha come unico elemento di selezione la variabile del prezzo fisso e non quella percentuale che intende adottare l'amministrazione per garantire che possano essere raggiunti determinati obiettivi di incasso, ed altresì non è prevista la gestione sotto forma di concessione, quanto il mero supporto alle attività che determinerebbe un considerevole aggravio nei lavori degli uffici comunali, così come la necessità di risorse specifiche non presenti nella pianta organica;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, che dispone che per appalti di valore inferiore a 150.000,00 euro si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”*
- il dispositivo della sentenza n. 101/2020 emessa dal TAR Sardegna Sezione I ha precisato che il principio di rotazione non è applicabile alle concessioni;
- l'art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, consente l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
- il servizio di che trattasi, nella modalità richiesta dall'Ente, cioè la forma di concessione non risulta comunque reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che

- comunque l'applicazione obbligatoria del MEPA (comma 450 l. n. 296/2006) ovvero dei canali telematici territoriali trova luogo, per regola generale, in relazione a tutti gli acquisti della PA, come del resto ripetuto più

volte dalla Corte dei Conti (con particolare riferimento anche agli acquisti in economia: cfr. tra le varie Sez. Marche n. 17/2013; Sez. Lombardia n. 92/2013; v. anche CDS n. 3/2013). Ma per tale stessa ragione non trova luogo invece in relazione agli affidamenti in concessione di servizi, dal momento che in tale ipotesi non si ravvisa un vero e proprio “acquisto” di un servizio destinato al comune poiché la prestazione è rivolta direttamente agli utenti che ne sopportano anche i costi, mentre la controprestazione è costituita dal diritto di gestire il servizio in chiave produttiva (v. anche ANAC det. n. 11/2015).

- è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite ricerca su internet con acquisizione di informazioni sui valori economici afferenti servizi analoghi conferiti da altre Amministrazioni, volta ad un confronto dei prezzi di mercato, e che è pervenuta (con nota prot. n. 2496 del 11.03.2026) la proposta di Cesfil Srl con sede legale in Via A, Casati n. 89/A, 20862 Arcore (MB);
- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti e come ribadito in premessa. Inoltre, il servizio di riscossione coattiva proposto in forma di concessione risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
- Constatato che le condizioni economiche saranno le medesime attualmente in vigore;
- Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 75.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico.
- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
  - l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di fornire un servizio di adeguato livello qualitativo all’utenza usufruendo di una ditta specializzata nel settore iscritta all’albo dei concessionari della riscossione
  - l’oggetto del contratto riguarda la Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali non versate certe liquide ed esigibili del comune di Demonte e la postalizzazione della Tari;
  - la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
  - le clausole negoziali essenziali sono contenute nella offerta tecnico operativa presentata dalla ditta Cesfil Srl;
  - il contraente viene selezionato, mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
- Visti:
  - l’art. 36, comma 2, lett. *a*) del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
  - l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico e la Determinazione ANAC n. 11/2015;
  - gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
  - l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
  - il regolamento comunale per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
  - l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
  - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;
- Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
- Visti l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, nonché il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune”

Considerato che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il seguente CIG: BB0E5A570B

VISTA la certificazione di regolarità contributiva Protocollo n. INAIL\_53295059 del 13/03/2023 con scadenza 11/07/2026, dalla quale si evince la posizione regolare della ditta affidataria ai fini DURC;

#### DETERMINA

- 1) di affidare, per le ragioni espresse in premessa, la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune di Vinadio alla ditta Cesfil S.R.L. con sede legale Via Casati, 89/A 20862 Arcore – Partita IVA 00848710968, concessionaria privata iscritta all’Albo ministeriale ex art. 53 D.Lgs. 446/97 abilitata al servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali. iscritta dell’albo dei concessionari della riscossione istituito dal Ministero delle Finanze, fino alle condizioni della proposta allegata e sulla base del vigente capitolato d’oneri, con possibilità per questa di portare a compimento fino a conclusione - materiale incasso e/o eventuale discarico per inesigibilità - le procedure di riscossione coattiva iniziate prima della conclusione del contratto;
- 2) Di impegnare la somma presunta di € 10.000,00 per l’annualità 2026 imputandola al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2026 come segue: missione 1, programma 4, titolo 1, macroaggregato 103 capitolo 360/10/1;
- 3) Di dichiarare che l’impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all’effettiva liquidità dell’Ente sia alla data attuale sia all’atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell’Amministrazione, come specificato al comma 2 dell’art. 9 della Legge 102/2009, richiamato in premessa
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e, inoltre, di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- 4) di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vinadio, 30/03/2026

**Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente**

F. to:

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge.

Vinadio, li 30/03/2026

**Il Segretario Comunale** Pappalardo Angelo

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.